





Il Trattato di Lisbona e il ruolo dei Parlamenti nazionali

L'art. 12 del Trattato sull'Unione europea (TUE) disciplina le modalità attraverso le quali i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione europea.

Ricezione di informazioni e documenti. (Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona). Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

I parlamenti nazionali ricevono le informazioni e i documenti (proposte di atti legislativi, programma legislativo annuale, ecc.) direttamente dall'UE.

Early warning: i parlamenti nazionali, entro otto settimane dalla data di trasmissione, inviano alle istituzioni europee un parere motivato se ritengono che un progetto di atto legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta di atto legislativo può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione (cartellino giallo), oppure bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio (cartellino arancione).

In caso di violazione del principio di sussidiarietà, uno Stato membro o il Comitato delle Regioni possono proporre ricorso alla Corte di Giustizia.

In ogni caso, i parlamenti nazionali possono esprimere osservazioni.